

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI/SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE

**ARMONIZZAZIONE, MODIFICHE E IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA REPRESSIONE E IL
CONTRASTO DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI**

La legge 20 luglio 2004, n.189 che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali è ormai una disciplina risalente a undici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche ed implementazione in linea con l'evoluzione normativa internazionale, comunitaria e nazionale, a partire dalla disposizione del Trattato di Lisbona che all'articolo 13 prevede che *"gli animali sono esseri senzienti (...)"* imponendo che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.

Pertanto tali disposizioni, a distanza dall'emanazione della Legge, devono essere armonizzate, integrate ed implementate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della norma, in vista di una effettiva e concreta tutela degli animali, *ratio* della norma e dell'intervento del legislatore, e così alla luce di quasi dieci anni di giurisprudenza in materia e delle problematiche sorte, sono previste nuove disposizioni in materia nonché integrazioni e modifiche di quelle esistenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni di rango comunitario.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si formalizza quella che è l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre il sentimento di pietà per gli animali, l'animale in se e per se, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della Legge 189 del 2004.

Con gli articoli 2 e 3 si intende ricomprendere nelle fattispecie di cui agli articoli 544 quater (spettacoli e manifestazioni vietate) e quinquies (combattimenti e competizioni con animali) anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque ad organizzare tali attività.

All'articolo 4 sono previste alcune estensioni della previsione della confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo attenta analisi dell'applicazione concreta della misura accessoria. In primis è stata disposta l'applicazione della misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 c.p.p. inoltre è finalmente e formalmente ricompresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali. E' inoltre abrogata la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi.

Con l'articolo 5 sono introdotte le fattispecie colpose di cui ai reati di uccisione e maltrattamento nonché alcune specifiche aggravanti per tali delitti mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544 bis, 544 ter 727 bis e 733 bis. In primis sono aumentate sino a quattro anni le pene per il maltrattamento ed uccisione di animali, mentre in conseguenza dell'abrogazione

dell'articolo 727 c.p., assume il rango di delitto la condotta di detenzione, in condizioni, oltre che 'insopportabili' anche 'incompatibili' con la natura dell'animale nonché la condotta di abbandono.

Anche l'articolo 727 bis viene riformulato con l'articolo 6 della proposta di legge per cui la cattura e la detenzione di specie protette prevede sanzioni che sono elevate sino all'arresto a due anni e l'ammenda sino a 20.000 euro mentre le uccisioni di specie protette ricadono in una specifica nuova previsione nell'articolo 544 bis secondo comma come nuova ipotesi delittuosa. Sempre con l'articolo 6 si va a specificare esplicitamente che la "tenuità del fatto" prevista recentemente dall'articolo 131-bis del Codice penale non è applicabile ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 serve a colmare il gravissimo vuoto di un efficace strumento di contrasto delle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico delle specie protette come anche rilevato dalla Commissione Europea in una Relazione al Parlamento Europeo nel 2014.

Con l'articolo 8 è poi prevista l'abrogazione dell'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale in quanto articolo pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Sono poi previste alcune specifiche disposizioni che vengono inserite nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale ed in particolare all'articolo 19 quater è aggiunto in primis il divieto di alienazione e abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva se non agli enti di cui al primo comma dell'articolo 19 quater che perseguono gli interessi lesi dai reati o loro sub affidatari nonché all'articolo 260 c.p.p. sono previste specifiche ed importanti disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi che deve avere una regolamentazione speciale visto il 'bene sui generis' di cui trattasi ovvero essere senziente vittima ed oggetto di reato ed in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro sub affidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre agli articoli 257 e 322 c.p.p. sono invece inseriti anche gli enti di cui all'articolo 19 quater come interventori necessari nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono.

Con l'articolo 9 sono risolte le interpretazioni sulla possibilità di intervento delle Guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto alla zooerastia e alla zoopornografia mentre con l'articolo 10 lo stato di necessità è allargato anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Con l'articolo 11 è prevista la disciplina degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, previsione molto importante per permettere il perseguimento della confisca obbligatoria prevista dall'articolo 544 sexies in caso di condanna per cui è vietato abbattere o alienare a terzi animali per cui sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine appunto di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna mentre con l'articolo 12 è inserita la sanzione accessoria di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato con altri animali. Con l'articolo 13 è poi inserita la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti anche in relazione ai reati contro gli animali in considerazione del fatto che la maggior parte di questi crimini è commesso proprio nell'ambito di attività commerciali con animali, mentre con l'articolo 14 è specificato la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali.

In ultimo con l'articolo 15 è previsto che lo Stato garantisca la presenza sul territorio nazionale di Centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del Prefetto, strutture già esistenti, disposizione fondamentale per poter garantire l'effettiva applicazione della norma e garantire le misure

cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 16 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli animali. In ultimo con l'articolo 17 sono specificati il vincolo e le relative sanzioni per le violazioni all'articolo 6 comma 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 trattandosi di norme ormai risalenti a più di venti anni fa che necessitano maggiore armonizzazione rispetto ai principi comunitari ed alle norme penali generali in materia di crimini contro gli animali, al fine di tutelare realmente il bene giuridico protetto, ovvero l'animale.

Infine un punto critico di fatto per la reale applicazione della normativa in questione è stato fino ad oggi il problema (più culturale che procedurale) della dichiarazione di presunta "incompetenza" da parte di diversi organi di polizia statale e locale anche in sede di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali soggetti di Polizia Giudiziaria rifiutano a volte l'intervento asserendo che tale normativa non rientra nella loro competenza ed il richiedente si dovrebbe rivolgere ad altro organo di PG, magari "specializzato". Questo stato di cose crea aree di mancata o rallentata applicazione delle norme in esame. Premesso che tali prese di posizione sono del tutto illegittime perché – sulla carta – è pacifico che tali reati sono di competenza trasversale di tutti gli organi di PG statali e locali senza nessuna esclusione, ma preso atto che tale concetto incontestabile è spesso disapplicato, è utile inserire Codice di Procedura Penale una specifica previsione.

PROPOSTA DI LEGGE/DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del titolo IX-bis del Codice penale)

1. Al titolo IX-bis del Codice penale, dopo la parola “contro” sono aggiunte le seguenti: “gli animali e”

Art.2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. All'articolo 544 quater del codice penale dopo la parola “promuove” aggiungere la seguente: “o partecipa”

2. All'articolo 544 quater del codice penale sostituire “la multa da 3.000 a. 15.000 euro” con “la multa da 5.000 a 30.000 euro”

Art.3.

(Combattimenti o competizioni con animali)

1. All'articolo 544-quinquies del codice penale, alla fine è aggiunto il seguente periodo: “La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1”

2. All'articolo 544-quinquies del codice penale, primo comma, le parole “da uno a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due a quattro anni”

Art.4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544 sexies del codice penale prima della parola “condanna” è aggiunta la parola “violazione,”

2. All'articolo 544 sexies del codice penale alle parole “delle parti” sono aggiunte le seguenti: “o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 c.p.p.”.

3. All'articolo 544 sexies del codice penale, le parole “e 544-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “544-bis, 544-ter, 544-quinquies, septies, octies, e articolo 56 c.p. in relazione a tali reati”.

4. All'articolo 544 sexies le parole “salvo che appartenga a persona estranea al reato” sono abrogate.

5. Alla fine dell'articolo 544 sexies aggiungere le parole: “è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-ter e 544-quinquies c.p.”

6. All'articolo 544-sexies del codice penale dopo le parole "persona estranea dal reato" sono aggiunte le seguenti: "e l'interdizione alla detenzione di animali"

7. All'art 544 sexies del codice penale le parole "da tre mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a sei anni"

8. All'articolo 544-sexies del codice penale dopo le parole "della pena su richiesta" sono aggiunte le seguenti: "o decreto penale di condanna"

9. All'articolo 544 sexies del codice penale dopo le parole "dell'attività di" è aggiunta la parola "caccia, circense,"

10. All'articolo 544-sexies del codice penale dopo le parole "di allevamento di animali" sono aggiunte le seguenti: "o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o custodia a fini commerciali o ludici di animali"

Art.5.

(Previsione della colpa e aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale sono aggiunti i seguenti:

"Art. 544-septies (Uccisione e maltrattamento colposo) – I fatti previsti dagli articoli 544-bis, ter, quater, quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza, imperizia oppure per violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In tale caso la pena è ridotta della metà".

"Art.544-nonies (Aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, septies, octies,. 638 c.p. sono aumentate fino alla metà: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi; c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi; f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; g) se i fatti sono commessi con efferatezza, sevizie o sadismo."

2. All'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221 è aggiunta la seguente lettera: e) per i medici veterinari la condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale.

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 544-bis, ter, 727-bis, 733-bis, 131-bis e abrogazione dell'articolo 727 del codice penale)

1. All'articolo 544-ter c.p. dopo le parole "sottopone a" è aggiunta la parola "detenzione" e dopo la parole "insopportabile" è aggiunta la parola "o incompatibile".

2. All'articolo 544-ter c.p. secondo comma dopo le parole "degli stessi" sono aggiunte le parole "ovvero li abbandona".

3. In conseguenza delle modifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'articolo 727 c.p. è abrogato.
4. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto – 1. Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4 paragrafi 1 e 2 della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per un sito sia segnato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE.
5. All'articolo 131-bis c.p. dopo le parole "di una persona" aggiungere: "ovvero nei reati contro gli animali."
6. Le pene per la violazione dell'articolo 544 bis c.p sono così modificate : 'reclusione da uno a quattro anni'
7. Le pene per la violazione dell'articolo 544 ter c.p. sono così modificate : 'da 6 mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro'

Art.7.

(Misure connesse alle attività illecite inerenti fauna protetta)

Al titolo IX bis del Codice penale, dopo l'articolo 544 sexies è inserito il seguente:

Art. 544 octies - *(Misure connesse alle attività illecite inerenti fauna protetta)*.

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 per specie protette si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE, nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE lettera a), all'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e tutte le altre specie che direttive europee, Convenzioni internazionali, leggi nazionali o Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sottopongono a particolari misure di tutela.

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

4. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1, sono posti a carico dell'autore del reato.

5. Le lettere a), d) ed f) dell'articolo 1, comma 1 e le lettere a), d) ed f) dell'articolo 2 comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

6. L'articolo 727 bis c.p. primo comma è abrogato in conseguenza dell'introduzione dell'articolo 7 comma 1 della presente legge.

Art.8.

(Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e di procedura penale)

1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n.601, è abrogato”.

2. All'art 19-quater dopo le parole “il Ministro dell'interno" è aggiunto il seguente periodo: “E' vietato all'indagato e o imputato o al terzo proprietario l'alienazione e/o all'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale sino a sentenza definitiva per i reati introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n.189 e successive modifiche se non per la cessione definitiva agli Enti di cui al primo comma o a loro subaffidatari anche in relazione all'articolo 260 c.p.p. comma 3 quater e all'articolo 544 sexies c.p.”.

3. All'articolo 260 del c.p.p. è aggiunto il seguente comma: “3 quater - Se si tratta di animali vivi l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, durante il procedimento o il processo l'affido definitivo mediante alienazione allo Stato, agli Enti di cui all'art 19 quater o a loro sub affidatari tramite gli Enti stessi’.

4. All'articolo 257 c.p.p. dopo la parola “restituzione” sono aggiunte le seguenti: “e gli Enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale”.

5. All'articolo 322 c.p.p. dopo la parola “restituzione” sono aggiunte le seguenti: “e gli Enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale”.

6. All'articolo 322 bis c.p.p. dopo la parola ‘restituzione’ sono aggiunte le seguenti: “e gli Enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale”.

7. All'articolo 325 c.p.p. dopo la parola ‘restituzione’ sono aggiunte le seguenti: “e gli Enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale”.

8. All'articolo 355 c.p.p. terzo comma dopo la parola ‘restituzione’ sono aggiunte le seguenti: “e gli Enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale”.

Art.9.

(Maggiore tutela degli animali e norme di contrasto alla zoerastia e alla zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-ter c.p. è introdotto il seguente:

Art. 544-ter.1 (zoerastia e zoopornografia) - Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zoerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 euro a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi previsti dai commi precedenti la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a euro 5.000. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a euro 60.000 euro.

Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali con umani esplicite, reali o simulate.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooverastria o reati relativi al materiale zoopornografico di cui ai commi precedenti è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a euro 15.000 euro.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume

Art.10.

(Integrazione all'articolo 54 del codice penale)

1.All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La prima parte delle disposizioni di cui al primo comma si applica anche per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo."

Art.11.

(Disciplina degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

1.All'articolo 544-sexies è aggiunto il seguente comma: "Salvo quanto disposto dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art 260 comma 3 quater c.p.p. è vietato abbattere o alienare a terzi animali per cui si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, ter, ter.1, quater, quinquies, septies, 638 del codice penale qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna".

Art.12.

(Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente: " Delitti contro gli animali – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, ter, quater, quinquies, 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art.13.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n.189 e del codice di procedura penale in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'inizio dell'articolo 6 comma 1 della legge 20 luglio 2004, n.189, sono aggiunte le seguenti parole: "Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale,".

2. All'articolo 6 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n.189 le parole "anche, con riguardo agli animali di affezione," sono abrogate.

3. All'articolo 55 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente comma 4: "I reati a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali, mentre gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo ed interesse generale"

4. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo nell'ambito del benessere degli animali e dei reati in danno agli animali, nei limiti del servizio cui sono destinati e le attribuzioni conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.14.

(Centri di accoglienza di animali vittime di reato e contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

1. Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di Centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del Prefetto, strutture già esistenti.

2. Dopo l'articolo 8 della Legge 20 luglio 2004, n.189 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 8 bis "Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati"

1. È istituito il “Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati”. La misura del Contributo è determinata in riferimento ai singoli animali, catturati e importati. Le entrate derivanti dal pagamento del contributo affluiscono al fondo di cui all’art. 8 della presente legge. Esse sono destinate al finanziamento della detenzione degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre normative a tutela degli animali, secondo i più elevati standard di benessere animale, oltre che alla eventuale costruzione di centri pubblici di accoglimento che garantiscano tali standard. Il Ministero della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 8 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) Allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;
- b) Importatori di animali appartenenti alle specie non incluse negli allegati del Regolamento CE 338/97;
- c) Coloro i quali catturino e detengano fauna selvatica, inclusi coloro i quali catturano avifauna al fine di utilizzare gli animali catturati quali richiami vivi.

3. Al fondo istituito dall’articolo 8 della presente legge hanno accesso, oltre che le associazioni o gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, le forze dell’ordine, le procure ed i tribunali durante le fasi di sequestro e confisca.

4. L’articolo 8 comma 2 della presente legge è così modificato: al termine, aggiungere: “Con lo stesso decreto, ogni anno, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente, dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole e Forestali, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del “Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati”, oltre che le modalità di accesso ai fondi ottenuti da suddetto versamento, anche per Forze dell’Ordine, Procure e Tribunali”.

5. In fase di prima applicazione, il “Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati” è fissato con gli importi di cui all’allegato A. Gli adeguamenti degli importi del “Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati” sono realizzati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia.

Art.15.

(Attività formative)

1.All’articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n.189, le parole “possono promuovere” è sostituita con “promuovono e realizzano con frequenza annuale”.

Art.16.

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 6 comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n.150 dopo la parola “generali” aggiungere la parola “vincolanti” e il seguente nuovo capoverso: “. In caso di violazione dei criteri generali di cui al comma

precedente accertata dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2 si applica la previsione di cui all'art 544 ter c.p. Il comma e l'idoneità di cui comma precedente è revocata e si applicano le previsioni comma 1 e 4 dell'art 6. In caso di recidiva si applica l'interdizione della detenzione di animali di cui al comma 1 e la violazione della disposizione comporta l'integrazione dell'articolo 650 c.p."

2.Al comma 1 dell'art 2 della legge 189 del 2004 dopo la parola "introdurre" aggiungere "o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo"

3.Al comma 2 dell'art 2 della legge 189 del 2004 la frase "punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro" è sostituita con la frase ' con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. Le pene sono diminuita della metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi a titolo di colpa'

4.Al comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, la frase 'punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro' è sostituita con la frase ' con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. Le pene sono diminuita della metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi a titolo di colpa'

5.Al comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, dopo le parole: "Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009," sono aggiunte le parole: "e del Regolamento (UE) 737/2010 della Commissione del 10 agosto 2010 o comunque in violazione della normativa vigente".

6.Al comma 3 dell'art 2 della legge 189 del 2004 prima della parola 'alla condanna' è aggiunta la parola 'Alla violazione o'

7.Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 189 del 2004 dopo la parola 'di procedura penale' è aggiunta la parola 'o al decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 c.p.p.'

8.Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 189 del 2004 dopo la parola 'comma 1' aggiungere 'è l'interdizione dalla detenzione di animali'

9.Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 189 del 2004 dopo la parola 'di cui al comma 1' è aggiunta la parola 'e comma 2 bis'

10.Al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189 dopo la parola 'di procedura penale' è aggiunta la parola 'o di decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 c.p.p'

11.Al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189 la frase 'applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa' è sostituita con 'dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di reiterazione è disposta l'interdizione dalle predette attività'

ALLEGATO A

TABELLA 1 – CONTRIBUTO PER OGNI ANIMALE UTILIZZATO A FINE DI LUCRO

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1
Gatti (allevati)	1
Conigli ed altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi	0,01

Animali utilizzati ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3